



Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO, MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ E ATTRATTIVITÀ TURISTICA DEL PORTICO DEL GIARDINO PENSILE SU PIAZZA SORDELLO – MUSEO DI PALAZZO DUCALE – CUP F69G19000530001 – CIG 86277368F9 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

Premesso che a seguito di procedura negoziata ex art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. 72/2020, convertito in L. 120/2020, con determinazione dirigenziale n. 20 del 26/04/2021 è stata aggiudicato l'appalto dei lavori di i restauro conservativo, miglioramento accessibilità e attrattività turistica del Portico del Giardino Pensile su Piazza Sordello del Museo di Palazzo Ducale di Mantova, al CONSORZIO ARKÈ, con sede in Via Euclide Turba n. 4 – 00195 Roma – P. IVA 01666571003, per un importo di Euro 130.745,57, al netto del ribasso del 27,53%, a cui si aggiungono Euro 19.586,63 per oneri sicurezza non ribassabili e quindi per un valore contrattuale complessivo di Euro 150.332,20 oltre l'IVA;

Vista l'istanza presentata dalla Dott.ssa Manuela Micangeli legale rappresentante del Consorzio Arkè del 24/05/2021 (prot. 1351/2021), con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'autorizzazione a subappaltare il MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO DI OPERE PROVVISORIALI E DI RECINZIONE, a favore dell'impresa P.F.M. sas di Milioli Fausto &C con sede in Via Cisa, 59- 46034 Borgo Virgilio (MN) C.F e P.IVA 01881840209, per l'importo di Euro 10.400,00 compresi oneri per la sicurezza per Euro 520,00 e al netto dell'IVA;

Accertato che la dott.ssa Manuela Micangeli, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, sopra citata, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

Atteso che il Consorzio Arkè, come espressamente previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'atto dell'offerta di gara, ha dichiarato di voler affidare in subappalto le suddette lavorazioni;

Dato atto che la Dott.ssa Manuela Micangeli legale rappresentante del Consorzio Arkè Sig ha dichiarato che non sussistono forme di controllo e/o collegamento con l'impresa affidataria del subappalto a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;

Considerato che, ai sensi dell'art. 105, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 le lavorazioni affidate in subappalto saranno pagate direttamente all'Impresa P.F.M. sas di Milioli Fausto &C, dalla Stazione Appaltante;

Premesso che, come da consolidata giurisprudenza, e come altresì ribadito dall'ANAC, dal contratto di subappalto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra stazione appaltante e subappaltatore, pertanto la possibilità di pagare direttamente si configura esclusivamente come delegazione di pagamento ex lege, in forza della quale la stazione appaltante adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e contestualmente estingue l'obbligazione dell'appaltatore verso il subappaltatore;

Ritenuto di dover definire le seguenti indicazioni operative per il pagamento diretto dei subappaltatori:

-al subappaltatore compete di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice copia della fattura relativa ai lavori eseguiti che dovrà essere obbligatoriamente intestata all'appaltatore, al fine di motivare contabilmente l'importo versato, che sommato a quanto verrà pagato all'appaltatore, corrisponderà all'importo complessivo del SAL;

-al subappaltatore compete di inviare all'appaltatore la fattura sopracitata al fine di permettere a quest'ultimo di adempiere agli adempimenti fiscali connessi alla fattura emessa, essendo questa in regime di reverse charge, ex art. 17 del DPR 63/1972;



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@beniculturali.it PEC: mbac-pal-mn@mailcert.beniculturali.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F. 93070260208

-l'appaltatore emette la fattura intestata alla stazione appaltante per l'intero importo del certificato di pagamento relativo al SAL;

-per effetto dell'art. 1, c. 629, lett. b), legge 190/2014 con il quale è stato previsto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA all'Erario denominato "Split Payment", l'IVA (a debito) viene versata direttamente all'Erario dalla Stazione Appaltante;

-il certificato di pagamento dovrà indicare l'importo totale del SAL con indicazione della suddivisione dell'importo da liquidare all'appaltatore e al subappaltatore in virtù della delegazione di pagamento ex lege;

-l'IVA e le ritenute di legge sono calcolate sull'importo totale del SAL e sono applicate all'appaltatore;

-il pagamento del subappaltatore, come quello dell'appaltatore, presuppone la verifica da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice della regolarità dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi e della cassa edile (DURC), in ragione dell'avanzamento dei lavori ad esso riferiti e registrati negli stati di avanzamento;

Ritenuto pertanto di accogliere l'istanza suddetta in quanto sussistono le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come si rileva dalla prevista istruttoria e documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto;

Dato atto che

-risultano effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo alla ditta P.F.M. sas di Milioli Fausto &C con sede in Via Cisa, 59- 46034 Borgo Virgilio (MN) C.F e P.IVA 01881840209;
-è stata inoltrata richiesta di regolarità fiscale e del certificato del casellario giudiziale per la ditta P.F.M. sas di Milioli Fausto &C e che le suddette certificazioni non sono state ancora evase dalle competenti autorità;

Dato atto che:

-il Responsabile del Procedimento, Arch. Antonio Giovanni Mazzeri, ha attestato la regolarità del procedimento istruttorio;
-l'ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;

Preso atto che:

-non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
-non sussistono altresì le cause di inconfirmità e/o incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n. 39/2013;

Ritenuto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visti:

-il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e il correttivo D.lgs. n. 56/2017
-il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
-la Legge n. 120 del 11/09/2020 "Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia";

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di autorizzare la richiesta di subappalto chiesto dall'appaltatore Consorzio Arkè per il MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO DI OPERE PROVVISORIE E DI RECINZIONE, a favore dell'impresa P.F.M. sas di Milioli Fausto &C con sede in Via Cisa, 59- 46034 Borgo Virgilio (MN) C.F e P.IVA 01881840209, per l'importo di Euro 10.400,00 compresi oneri per la sicurezza per Euro 520,00 e al netto dell'IVA;

3. di dare atto altresì che l'autorizzazione è subordinata alla trasmissione, a cura dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavori di competenza del subappaltatore;

4. di disporre che la stazione appaltante provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti, così come previsto dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@beniculturali.it PEC: mbac-pal-mn@mailcert.beniculturali.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F. 93070260208

5. di definire le seguenti indicazioni operative per il pagamento diretto dei subappaltatori:

-al subappaltatore compete di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice copia della fattura relativa ai lavori eseguiti che dovrà essere obbligatoriamente intestata all'appaltatore, al fine di motivare contabilmente l'importo versato, che sommato a quanto verrà pagato all'appaltatore, corrisponderà all'importo complessivo del SAL;

-al subappaltatore compete di inviare all'appaltatore la fattura sopracitata al fine di permettere a quest'ultimo di adempiere agli adempimenti fiscali connessi alla fattura emessa, essendo questa in regime di reverse charge, ex art. 17 del DPR 63/1972;

-l'appaltatore emette la fattura intestata alla stazione appaltante per l'intero importo del certificato di pagamento relativo al SAL;

-per effetto dell'art. 1, c. 629, lett. b), legge 190/2014 con il quale è stato previsto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA all'Erario denominato "Split Payment", l'IVA (a debito) viene versata direttamente all'Erario dalla Stazione Appaltante;

-il certificato di pagamento dovrà indicare l'importo totale del SAL con indicazione della suddivisione dell'importo da liquidare all'appaltatore e al subappaltatore in virtù della delegazione di pagamento ex lege;

-l'IVA e le ritenute di legge sono calcolate sull'importo totale del SAL e sono applicate all'appaltatore;

-il pagamento del subappaltatore, come quello dell'appaltatore, presuppone la verifica da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice della regolarità dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi e della cassa edile (DURC), in ragione dell'avanzamento dei lavori ad esso riferiti e registrati negli stati di avanzamento;

6. di dare atto altresì, che, ai sensi di quanto disposto dall'art.105 del D.lgs 50/2016, il subappalto è soggetto, in particolare, alle seguenti condizioni, prescrizioni e obblighi:

-obbligo di riportare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere i nominativi del subappaltatore e i dati concernenti la relativa attestazione di qualificazione, con indicazione delle opere subappaltate;

-obbligo di adempiere a tutto quanto disposto dall' art. 105 del D.lgs 50/2016 e dal D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per le parti ancora in vigore e dal Capitolato Speciale d'appalto;

-ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile, l'Appaltatore rimane in ogni caso l'unico responsabile nei confronti del committente per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto;

-qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore o richiesta di risarcimento danni eventualmente avanzata da terzi in conseguenza delle opere subappaltate, può essere fatta valere unicamente nei confronti dell'Appaltatore, restando l'amministrazione committente sollevata da qualsiasi eventuale pretesa al riguardo;

-obbligo dell'impresa affidataria di adempiere a tutto quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e in particolare:

- A) di trasmettere il PSC all'esecutrice (c. 2 art. 101 del D.lgs 81/2008), con obbligo dell'impresa esecutrice di produrre, per il tramite dell'affidatario, eventuali proposte di integrazione, al piano di sicurezza e di coordinamento o esplicita accettazione dello stesso (con dichiarazione in originale) da depositare in cantiere e da sottoporre alla valutazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (c 2 art. 96 del D.lgs 81/2008);
- B) di verifica del Pos dell'impresa esecutrice e la congruità al proprio Pos e quello delle altre esecutrici (c. 3 art. 101; c. 3 art 97 del D.lgs 81/2008 e c. 7, art. 105 del D.lgs 50/2016)
- C) di depositare in cantiere, prima dell'inizio dei lavori, una copia del Pos della ditta esecutrice in originale che dovrà essere esplicitamente verificata ed approvata dal Coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione (lett. b comma 1 art. 92 del D.lgs 81/2008 e dal comma 3 art. 101 del D.lgs 81/2008) ;
- D) di trasmettere a questo Ufficio la documentazione di cui alla lett. a) comma 9 art. 90 del D.lgs 81/2008 (così come elencato nell'Allegato XVII del Decreto stesso): Dvr e dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs 81/2008;
- E) di consentire l'accesso in cantiere ed iniziare i lavori oggetto del subappalto solo dopo aver adempiuto a tutto quanto sopra richiesto.



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@beniculturali.it PEC: mbac-pal-mn@mailcert.beniculturali.it

www.mantovaducele.beniculturali.it

C.F. 93070260208


7. di dare atto che la responsabilità per la buona esecuzione dei lavori rimane in capo all'aggiudicataria Consorzio Arkè, che ne dovrà rispondere all'Ente appaltante;

8. di dare atto, altresì, che il presente atto è sottoposto a clausola risolutiva nel caso in cui, dalla verifica in corso relativa alla regolarità fiscale e al certificato del casellario giudiziale emergano situazioni interdittive a contrattare con la pubblica amministrazione a carico dell'impresa P.F.M. sas di Milioli Fausto &C;

9. di comunicare il presente provvedimento sia all'appaltatore sia al subappaltatore ai fini di effettuare i successivi adempimenti previsti dall'art. 105, commi 8 e 9 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.e.i.;

IL RUP

Arch. Antonio Giovanni Mazzeri



il Direttore

Dott. Stefano L'Occaso



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@beniculturali.it PEC: mbac-pal-mn@mailcert.beniculturali.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F. 93070260208